

Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2019, n. 1-111

Legge regionale 5 aprile 2019, n. 14. Disposizioni in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani e per la predisposizione degli interventi per l'anno scolastico 2019/2020. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Vista la Legge n. 97/94 “ Nuove disposizioni per le zone montane “ la quale, all’ art. 20, stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli altri Enti locali, nell’ ambito delle rispettive competenze, collaborino nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell’offerta della scuola dell’infanzia e dell’obbligo nei territori montani;

vista la legge regionale n. 14/2019 “ Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna” che, all’ art. 1, prevede che la Regione, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, riconosca la specificità delle aree montane e ne promuova lo sviluppo socio-economico e persegua l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali e richiamata la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" che, all’art. 19, promuove e sostiene interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole in aree territorialmente disagiate;

considerato che, sulla base dell’esperienza maturata negli anni passati in forza dell’ art. 47/bis del precedente Testo unico sulla montagna di cui alla legge regionale n. 16/99, gli enti locali in territorio montano e le istituzioni scolastiche, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno attivamente collaborato nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico, anche utilizzando il contributo regionale all’uopo previsto;

vista la sopra citata legge regionale n. 14/2019, la quale, all’art. 4 comma 3 lett. c prevede espressamente che le Unioni montane concorrano al mantenimento dei servizi essenziali nelle aree montane e ritenuto che, tra detti servizi, abbia una grande importanza il servizio scolastico;

richiamato, nello specifico, l’art. 24 della citata legge regionale 14/2019 che, nell’evidenziare la particolare attenzione della Regione per i servizi scolastici, al comma 2, specifica che la Giunta, nell’ambito delle risorse economiche disponibili a bilancio, attiva appositi bandi atti a mantenere e se possibile sviluppare i servizi essenziali in territorio montano;

dato atto che il 53% del territorio regionale è montano e che l’obiettivo prioritario del Governo regionale è il rilancio, attraverso azioni mirate e finalizzate, delle economie montane in difficoltà e che tale rilancio può avverarsi solo a condizione che le popolazioni montane tornino ad occupare e presidiare questa parte del territorio;

considerato che il raggiungimento del suddetto obiettivo è strettamente legato, pur tenendo conto delle specifiche caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio – culturali dei rispettivi bacini d’utenza, al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nel territorio montano della Regione;

rilevato che, solo attraverso un’offerta formativa, in grado complessivamente di equiparare i servizi scolastici montani ai servizi che di norma vengono offerti dalle strutture competenti sul resto

del territorio regionale, si può ragionevolmente ipotizzare di concorrere al raggiungimento dell'obiettivo primario sopra richiamato;

tenuto conto che, nell'ottica generale della riorganizzazione e razionalizzazione della spesa pubblica, vi è sempre più la tendenza da parte dell'Amministrazione statale all'accorpamento del servizio scolastico presso i centri a maggiore densità abitativa e si è proceduto ad un progressivo ridimensionamento e talvolta all'abbandono di strutture minori, dislocate nelle aree maggiormente svantaggiate, in conseguenza della ridotta crescita demografica e della contrazione della popolazione in età scolare, situazione particolarmente accentuata nelle zone montane;

considerato che, in base all'esperienza maturata nel corso dei trascorsi anni scolastici e tenuto conto delle realtà esistenti sul territorio montano piemontese, dell'individuazione delle carenze e delle necessità, e delle proposte di soluzioni formulate a suo tempo dal gruppo interistituzionale tra la Regione Piemonte - Assessorato alla Montagna, Assessorato all'Istruzione e Formazione Professionale e la Direzione generale del Piemonte del MIUR, sia opportuno continuare, anche per l'anno scolastico 2019 – 2020, a prevedere l'intervento regionale volto a mantenere e ove possibile sviluppare il servizio scolastico in territorio montano;

preso atto delle rilevazioni e delle analisi effettuate presso Istituti scolastici ed Enti Locali operanti in territorio montano, che hanno consentito di evidenziare la sussistenza di una pluralità di esigenze tra le quali emergono soprattutto: la necessità di salvaguardare la situazione esistente nelle scuole del primo ciclo, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche in maggior sofferenza per la insufficienza di personale docente e l'esigenza di valutare le realtà di pluriclasse in situazione di particolare disagio con il fine di equiparare l'offerta formativa nei servizi scolastici montani a quella normalmente offerta dalle strutture competenti sul resto del territorio regionale;

ritenuto opportuno procedere quindi alla formulazione dei criteri utili, per la predisposizione dei bandi annuali di intervento a favore delle Unioni montane piemontesi che dovranno predisporre, d'intesa con i responsabili degli Istituti scolastici locali, tenuto conto della dotazione dei servizi scolastici esistenti, della loro dislocazione sul territorio nonché delle peculiarità geomorfologiche del territorio stesso, appositi programmi;

ritenuto pertanto, per l'anno scolastico 2019 – 2020, che tali bandi regionali dovranno essere redatti tenendo conto:

- degli istituti scolastici statali, presso i quali sussistano situazioni di sofferenza comportanti il non avvio delle lezioni, con il rischio di chiusura di plessi a causa di diverso orientamento della popolazione scolastica alla luce della regolamentazione sull'assetto scolastico nella scuola dell'obbligo nei territori montani;
- della necessità di accordi tra gli EE.LL. e le Istituzioni Scolastiche statali finalizzati al superamento delle criticità legate alle carenze di organico ed alle difficoltà di spostamento sul territorio montano;
- delle situazioni di pluriclasse ove siano documentabili realtà di particolare disagio, dovute alla composizione delle stesse in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto;
- della presenza o meno, nella zona, di altri istituti scolastici completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli e della necessaria priorità da attribuire alla scuola dell'obbligo;

stabilito che le Unioni montane che parteciperanno ai bandi annuali di cui trattasi, non potranno richiedere ulteriori diversi finanziamenti regionali per il medesimo intervento e che, come ogni anno, verrà effettuato un attento monitoraggio circa l'eventuale sovrapposizione di interventi da parte dell'amministrazione regionale;

stabilito inoltre che, come per i trascorsi anni scolastici e come indicato dal "protocollo d'intesa per le scuole di montagna", per quanto riguarda le eventuali procedure di reclutamento del personale docente, lo stesso dovrà essere reperito dalle graduatorie scolastiche dell'istituzione proponente;

ritenuto di demandare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera la determinazione delle procedure attuative e la redazione di singoli bandi relativi agli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti;

ritenuto pertanto, per l'anno scolastico 2019 - 2020, nel caso le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare tutte le richieste, di contribuire al finanziamento degli interventi, con la seguente scala di priorità, tenuto conto di alcuni criteri territoriali oggettivamente quantificabili quali l'altitudine e la distanza tra i plessi, i tempi di percorrenza, le caratteristiche degli edifici scolastici e lo studio delle prospettive future in ordine all'andamento demografico e con particolare attenzione per i plessi di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado:

- finanziamento di iniziative volte al mantenimento di plessi presso istituti scolastici statali in particolare condizione di sofferenza e con situazione di documentata grande marginalità (rischio chiusura del plesso), nell'importo massimo di € 18.000,00 per ciascuna situazione;
- finanziamento di interventi finalizzati alla razionalizzazione delle situazioni di pluriclasse, dove la composizione delle stesse risulti in condizione di difficile sostenibilità in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto, per un importo massimo di € 5.000,00 per ciascuna situazione di Scuola primaria e di € 8.000,00 per ciascuna situazione di Scuola secondaria di primo grado;

ritenuto che i programmi presentati dalle Unioni montane, in esecuzione dei predetti bandi regionali, possano essere attuati anche attraverso i Comuni e/o gli Istituti scolastici, fermo restando l'onere di rendiconto da parte delle Unioni montane;

dato atto che, al finanziamento delle iniziative pari a Euro 528.000,00 si farà fronte con lo stanziamento iscritto sul capitolo 156591/2019 del bilancio di gestione 2019 – 2021 – Missione 09 Programma 0907

vista la D.G.R. n. 1 – 8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019 – 2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 che ha previsto la parziale assegnazione delle risorse sui capitoli del bilancio codificati "regionali";

ritenuto pertanto necessario la contestuale disposizione di natura autorizzatoria nella misura pari al 100% dello stanziamento iscritto sul capitolo 156591 del bilancio 2019 per consentire l'avvio della programmazione in tempo utile per l'apertura dell'anno scolastico;

ritenuto di autorizzare, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i., le disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio 2019 – 2021 sul capitolo 156591/2019 pari al 100% dello stanziamento;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di sostenere, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici statali nei territori montani, mediante la predisposizione di appositi bandi per la concessione di un contributo finanziario per l'anno scolastico 2019 – 2020 da assegnare alle Unioni montane, nel cui territorio hanno sede i Plessi scolastici, per le seguenti finalità:

- per la copertura dei costi sostenuti per l'impiego di personale nella Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado, nell'ambito di iniziative finalizzate al mantenimento dell'offerta scolastica negli istituti scolastici statali in accertate situazioni di sofferenza, nell'importo massimo di € 18.000,00 per ciascuna situazione

- per la razionalizzazione di particolari realtà di pluriclasse per un importo massimo di € 5.000,00 per ciascuna situazione di Scuola primaria e di € 8.000,00 per ciascuna situazione di Scuola secondaria di primo grado;

- di disporre che i programmi presentati dalle Unioni montane, formulati in accordo con gli Istituti scolastici di riferimento, dovranno essere redatti in ottemperanza ai bandi regionali tenendo conto:

- della presenza o meno, nella zona di altri istituti scolastici completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli, utilizzando criteri territoriali oggettivamente quantificabili quali l'altitudine e la distanza tra i plessi, i tempi di percorrenza, le caratteristiche degli edifici scolastici e lo studio delle prospettive future in ordine all'andamento demografico;
- dei plessi scolastici statali, presso i quali sussistano situazioni di sofferenza comportanti il non avvio delle lezioni, per la insufficiente dotazione di personale docente, con il rischio di chiusura degli stessi a causa di diverso orientamento della popolazione scolastica alla luce della vigente regolamentazione sull'assetto scolastico nella scuola dell'obbligo nei territori montani;
- delle situazioni di pluriclasse ove siano documentabili realtà di particolare disagio, dovute alla composizione delle stesse in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto;

- di stabilire che le Unioni montane che presentano i programmi annuali di cui trattasi, non potranno richiedere ulteriori diversi finanziamenti regionali per il medesimo intervento;

- di demandare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- di stabilire che, nel caso le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare le richieste, sarà data priorità ad interventi volti a garantire il funzionamento, limitatamente ai costi per l'impiego di personale, degli istituti scolastici statali in accertate situazioni di sofferenza (rischio chiusura del

plesso) e, in secondo ordine, alle situazioni di pluriclasse in condizione di difficile sostenibilità, con particolare attenzione per i plessi di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado in territorio montano;

- di stabilire altresì che i programmi presentati dalle Unioni montane, in esecuzione dei predetti bandi regionali, possono essere attuati anche attraverso i Comuni e/o gli Istituti scolastici statali, fermo restando l'onere di rendiconto finale da parte delle Unioni montane e che, per quanto riguarda le eventuali procedure di reclutamento del personale docente, lo stesso dovrà essere reperito dalle graduatorie scolastiche dell'istituzione scolastica proponente;

- di stabilire che, al finanziamento delle iniziative pari a Euro 528.000,00 si farà fronte con lo stanziamento iscritto sul capitolo 156591/2019 del bilancio di gestione 2019 – 2021, Missione 09 Programma 0907;

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i., le disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio 2019 – 2021 sul capitolo 156591/2019 pari al 100% dello stanziamento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

(omissis)